

DIRITTO SOCIETARIO

Legittime le “clausole di interpretazione” negli statuti societari

di Fabio Landuzzi

Un recente **Orientamento** pubblicato dal **Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato** si è espresso in modo **favorevole** riguardo alla **inclusione**, negli **statuti societari**, di **clausole di “interpretazione autentica”** attraverso cui si stabiliscono dei canoni di **interpretazione c.d. “oggettiva”** dei contenuti dello statuto stesso, rifiutando di conseguenza ogni altra interpretazione che sia tale invece da richiedere l’indagine della **“comune volontà delle parti”** e quindi a valutare il **“loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”**, come pure i contenuti di eventuali **patti parasociali**.

La questione trattata nel documento in commento sorge dall’interrogativo se sia appunto possibile, o meno, inserire nello statuto sociale una sorta di **regola di interpretazione autentica** tale da obbligare l’interprete ad attenersi, in caso di necessità, esclusivamente ad una **interpretazione c.d. “oggettiva”** delle clausole statutarie; ciò, con l’effetto di rendere **non utilizzabile**, appunto, il riferimento ad **accordi parasociali**, e tantomeno la **volontà storica dei soci** fondatori della società oppure quanto emerge dal **comportamento tenuto dai soci** nel corso degli anni.

La **risposta positiva** che il documento del Notariato toscano fornisce a questo interrogativo ha il pregio di riconoscere ai soci, agli organi sociali ed anche ai terzi, una certa **stabilità** ed anche **prevedibilità a priori** del modo in cui potranno essere regolati i **rapporti sociali**, quando a tale fine dovesse occorrere una attività interpretativa delle regole statutarie.

Il ragionamento condotto nel documento prende il via dalla constatazione che nella **dottrina civilistica** è assodata **l’ammissibilità di clausole di interpretazione autentica** che sono diffuse, ad esempio, nei contratti, dove sono fornite tipicamente le **definizioni convenzionali** dei termini utilizzati, l’affermazione della **irrilevanza della fase precontrattuale**, o la prevalenza di una clausola sulle altre.

Da qui, non vi vede allora la ragione per cui si dovrebbe escludere la facoltà di introdurre delle regole di **interpretazione autentica** nel caso degli statuti sociali, che sono, come noto, **accordi volti a durare nel tempo** e destinati a **regolare i rapporti fra soci** ed anche **organi sociali** che possono fisiologicamente mutare.

Questo approccio pare essere anzi di aiuto a superare, soprattutto in caso di lite, l’alea di una **valutazione “soggettiva”** delle disposizioni statutarie, privilegiando invece un’applicazione del significato **“oggettivo”** delle clausole dello statuto.

È questa la posizione che, come richama il documento del Notariato, appare **prevalente nella dottrina** che si è occupata della materia, la quale, proprio rispetto al caso della interpretazione degli statuti sociali, si è orientata a favore di un **capovolgimento dell'approccio tipico** – teso a far prevalere l'interpretazione c.d. “soggettiva” dei contratti, e, solo in caso di sua inapplicabilità, il ricorso alla interpretazione “oggettiva” – e quindi a vedere con favore una interpretazione delle clausole statutarie che risulti **sganciata dalla volontà contingente dei soci** costituenti.

D'altronde, la vita della persona giuridica va spesso oltre la permanenza dei soci fondatori, così che è più che ragionevole che le **regole della sua organizzazione non siano condizionate dalla volontà storica** dei primi partecipanti al contratto sociale.

Resta però il tema di come trattare, a questo riguardo, la presenza di **patti parasociali**; ebbene, anche questi non dovrebbero concorrere alla interpretazione delle clausole statutarie, in quanto la loro funzione è in verità quella di **operare su di un livello separato**, che è quello dei **rapporti individuali** tra le parti.

In esito alle argomentazioni sviluppate, nel documento del Notariato toscano viene infine proposta anche una **possibile clausola** da inserire negli statuti sociali in cui stabilire espressamente il **ricorso a criteri “oggettivi” di interpretazione** che, sempre nel rispetto del **principio di buona fede**, prescindano dalla **volontà dei soci** al momento della approvazione della clausola oggetto di interpretazione, dal **comportamento dei soci** nel corso della vita sociale e **dai patti parasociali** tra essi eventualmente conclusi.

Seminario di specializzazione

MODELLI 231: PROGETTAZIONE, STRUTTURA E VERIFICA DELL'EFFETTIVA APPLICAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)